

Foglio informativo relativo al PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C.

Via Mazzini 17 - 52031 - Anghiari (AR)

Tel. : 057578761 - Fax: 0575789889

Sito web: <http://www.bancadianghiariestia.it> - Email: info@bancadianghiariestia.it - PEC: segreteria@pec.bccas.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Arezzo n. 01622460515

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5407, Cod. ABI: 08345

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161109

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il finanziamento cambiario agrario

Il finanziamento cambiario agrario è un finanziamento di scopo disciplinato dagli articoli 43 e ss. del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e viene concesso ad imprese che svolgono attività di produzione agricola, forestale e zootecnica; imprese che operano nei settori connessi e collaterali alle attività agricole e zootecniche (attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti); imprese agrituristiche qualora tale attività risulti connessa, complementare e subordinata a quella agricola, che deve rimanere principale. Rientrano tra le attività connesse e collaterali a favore dell'agricoltura anche quelle di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale dei residui agroalimentari.

Con il contratto di finanziamento cambiario agrario la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro pari all'importo di una cambiale agraria (di seguito "cambiale") emessa ai sensi dell'art. 43, comma 4, TUB all'ordine della banca (eventualmente sottoscritta anche da altri soggetti avallanti), previa deduzione degli interessi pattuiti, delle commissioni e degli oneri accessori. Il cliente si impegna a restituire il finanziamento mediante il pagamento della cambiale al momento della sua scadenza.

Alla scadenza della cambiale, il finanziamento potrà, in alternativa, essere prorogato, mediante l'emissione di una nuova cambiale, con importo uguale alla precedente. Anche in questo caso, all'emissione della nuova cambiale sono addebitati al cliente gli interessi.

Si tratta un finanziamento a breve termine in quanto il prestito viene normalmente concesso con durata di 6/12 mesi e non supera in ogni caso i 18 mesi.

L'operazione non è garantita da ipoteca su immobili.

La banca può, tuttavia, richiedere altri tipi di garanzie quali ad esempio:

Privilegio speciale ex art. 46 T.U.B.:Pegno titoli e/o denaro, e/o su merci (es. su prodotti agricoli e alimentari DOP IGP) e/o su documenti rappresentativi di merci;Fideiussione.

I finanziamenti di credito agrario a breve e medio termine sono assistiti da privilegio legale sui frutti pendenti del fondo, prodotti finiti e in corso di lavorazione, merci, scorte, materie prime ed altri beni comunque acquistati con il finanziamento stessi e sui crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni suddetti.

Le operazioni di credito agrario, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa, possono essere, altresì, assistite dalla garanzia (diretta o sussidiaria) di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Agroalimentare.

Se il finanziamento è concesso a persone fisiche (imprenditori agricoli), può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.

I principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono i seguenti:

- la banca potrà esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art.1186 del Codice Civile e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte finanziata o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituale e/o patrimoniale;
- in caso di mancato pagamento, la banca può far elevare protesto ed agire esecutivamente nei confronti dei firmatari (emittente, avallante) dell'effetto;
- impossibilità di beneficiare dell'eventuale diminuzione dei tassi, stante la previsione del tasso fisso.

Il presente foglio informativo riguarda esclusivamente finanziamenti non rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori, per i quali il consumatore può comunque richiedere in ogni momento alla Banca informazioni precontrattuali personalizzate

REQUISITI MINIMI PER IL PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE

Durata massima 12 mesi, sconto di unica cambiale agraria.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Tasso di interesse	
Voce	Tasso
Cambiale e Tratte acc.	10,25000%
Tratte con spese	10,25000%
Tratte senza spese	10,25000%
Altre Tratte	10,25000%

Commissioni e spese

Voce	Importo
Istruttoria	0,300%
- minimo	60,00€
- massimo	300,00€
Spese per comunicazioni periodiche*	
- cartaceo	0,00€
- formato elettronico	gratuito
Periodicità di invio	Annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	2,00€
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	3,00€
Spese per richiesta documentazione	Massimo 50,00€ per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
Rinegoziazione del finanziamento	0,00€

* La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata in sede di sottoscrizione del rapporto contrattuale.

Effetti cartacei
Commissioni e spese

Spese per distinta	13,00€
Spese acquisizione per singolo effetto	
- stessa Banca	0,00€
- altre Banche	0,00€
- ICCREA	0,00€
Spese richiesta esito per singolo effetto	
- stessa Banca	10,00€
- altre Banche	10,00€
- ICCREA	10,00€
Commissioni brevità per singolo effetto	
- stessa Banca	0,00€
- altre Banche	0,00€
- ICCREA	0,00€
Giorni brevità	
- stessa Banca	0 fissi
- altre Banche	0 fissi
- ICCREA	0 fissi
Spese piazzatura cartaceo	0,00€

Tipologia	Voce	Importo
Incasso Stessa Banca	commissione fissa	9,30€
	spese	0,00€
Incasso Altre Banche	commissione fissa	9,30€
	spese	0,00€
Incasso ICCREA	commissione fissa	9,30€
	spese	0,00€
Insoluti Stessa Banca	commissione fissa	20,00€
	spese	0,00€
Insoluti Altre Banche	commissione fissa	20,00€
	spese	0,00€
Insoluti ICCREA	commissione fissa	20,00€
	spese	0,00€
Richiamo Stessa Banca	commissione fissa	16,00€
	spese	0,00€
Richiamo Altre Banche	commissione fissa	16,00€
	spese	0,00€
Richiamo ICCREA	commissione fissa	16,00€
	spese	0,00€

Tipologia	Voce	Importo
Proroga Stessa Banca	commissione fissa	20,00€
	spese	0,00€
Proroga Altre Banche	commissione fissa	20,00€
	spese	0,00€
Proroga ICCREA	commissione fissa	20,00€
	spese	0,00€
Pagato Stessa Banca	commissione fissa	0,00€
Pagato Altre Banche	commissione fissa	0,00€
Pagato ICCREA	commissione fissa	0,00€
Decurtazione Stessa Banca	commissione fissa	11,00€
	spese	0,00€
Decurtazione Altre Banche	commissione fissa	11,00€
	spese	0,00€
Decurtazione ICCREA	commissione fissa	11,00€
	spese	0,00€
Protesto Stessa Banca	percentuale sull'importo effetto	1,500%
	- minimo	10,00€
	- massimo	20,00€
	spese	0,00€
Protesto Altre Banche	percentuale sull'importo effetto	1,500%
	- minimo	10,00€
	- massimo	20,00€
	spese	0,00€
Protesto ICCREA	percentuale sull'importo effetto	1,500%
	- minimo	10,00€
	- massimo	20,00€
	spese	0,00€

Valuta di accredito	
Effetti cambiari a vista	
- stessa Banca	4 giorni di calendario
- altra Banca	6 giorni di calendario
- ICCREA	6 giorni di calendario
Effetti cambiari a scadenza fissa	
- stessa Banca	4 giorni di calendario
- altra Banca	6 giorni di calendario
- ICCREA	6 giorni di calendario

Termine per l'accettazione delle disposizioni
30 giornate operative prima della scadenza

Penale per insoluto o protesto su effetti cartacei	
Penale per protesto	14,00000%
Penale per insoluto	14,00000%

Altri oneri	
Voce	Importo
Imposta di bollo cambiali agrarie emesse all'ordine della Banca	Nella misura e nei casi previsti dalla normativa vigente
- Pegno su prodotti agricoli e alimentari	A carico del Cliente le spese e gli oneri per la costituzione, custodia, conservazione, manutenzione, dazi, assicurazione, perizie, accertamenti, ispezioni, registrazioni e quant'altro sul pegno su prodotti agricoli e alimentari, ivi incluse le spese per attestazioni dell'Organismo di controllo, eventuali perizie, accertamenti o ispezioni straordinarie richieste dalla Banca e giustificare dall'esigenza di tutela del credito. Le spese di attestazioni e/o perizie esterne sono commisurate secondo il tariffario del professionista o dell'Organismo di controllo.

Voce	Importo
Commissioni garanzie di ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Agroalimentare	<p>Nella misura e secondo le modalità previste dalle Istruzioni Applicative emanate da ISMEA*</p> <p>Per rilascio di garanzia sussidiaria (fino all'importo di euro 1.550.000):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,30% sull'importo del finanziamento e nei casi previsti per legge per operazioni di durata fino a 18 mesi; - 0,50% sull'importo del finanziamento per durate superiori a 18 mesi e fino a 60 mesi; - 0,75% sull'importo del finanziamento per durate superiori a 60 mesi. <p>Per rilascio di garanzia diretta: commissione una tantum sull'importo garantito calcolata e comunicata in base al rilascio della garanzia da parte di ISMEA</p>

* Cfr. Per la garanzia sussidiaria: Istruzioni Applicative del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006* e successivi aggiornamenti.

Per le garanzie dirette: "Istruzioni Applicative del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2011" e successivi aggiornamenti.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un finanziamento agrario di 60.000,00 euro e di durata di 12 mesi, con un unico pagamento finale. Si ipotizza altresì che il pagamento sarà effettuato mediante l'emissione di una cambiale emessa dal cliente a favore della banca e consegnata a quest'ultima all'atto della stipula.

Il TAEG è calcolato alla luce di informazioni ricavate per stima, rappresentative del contratto in oggetto.

Si suppone che l'importo del fido accordato sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Si ipotizza lo sconto di una cambiale di un valore pari al totale dell'affidamento e per una durata pari alla durata dell'affidamento.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

Sono stati inclusi nel calcolo del TAEG i seguenti oneri calcolati secondo i criteri sopra indicati accanto a ciascuna voce di costo e sulla base dell'esempio rappresentativo prescelto:

Spese per comunicazioni periodiche: 0,00€

Spese per rilascio garanzie da terzi annuali: 0,00% dell'importo del finanziamento

Spese per rilascio garanzie da terzi una tantum: 0,00% dell'importo del finanziamento

Oneri per mediazione: 0,00% dell'importo del finanziamento

Imposta di bollo cambiali agrarie emesse all'ordine della Banca: 6,00€

TAEG = 11,80680

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai finanziamenti per anticipo su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca <http://www.bancadianghiariestia.it>

Recesso e reclami

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito corrispondendo alla Banca l'importo dell'effetto non ancora scaduto. In tal caso, il Cliente non è tenuto a corrispondere alla Banca l'importo corrispondente alla quota interessi relativa al periodo che va dalla data di estinzione fino alla data finale di rimborso prevista e la Banca sarà tenuta alla restituzione dell'effetto cambiario che scade successivamente alla data di estinzione anticipata.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C. - Via Mazzini 17 - 52031 - Anghiari (AR), mail ispettorato@bancadianghiariestia.it e PEC segreteria@pec.bccas.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Glossario

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
---	---

Tasso Effettivo Medio Globale (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a otto punti percentuali.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Cambiale agraria	È un titolo di credito, emesso ai sensi dell'art. 43, comma 4, TUB, all'ordine ed astratto che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare dal firmatario del titolo, o da colui che ha ricevuto l'ordine dal firmatario del titolo, una somma determinata alla scadenza e nel luogo indicati. La cambiale è disciplinata da r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669. Essa costituisce titolo esecutivo, in quanto consente al creditore di avviare immediatamente il processo esecutivo.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del finanziamento.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Rinegoziazione	Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
ISMEA	ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività
Garanzia sussidiaria ISMEA	La garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata da ISMEA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività. La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato. La garanzia - ed il versamento della relativa commissione - ha carattere obbligatorio per le banche che erogano i finanziamenti che presentino le caratteristiche di garantibilità previste dalla normativa di riferimento. La garanzia sussidiaria è liquidata da ISMEA alla banca che subisca una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria.
Garanzia diretta ISMEA	La garanzia diretta ISMEA è disciplinata dal decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'obiettivo della garanzia diretta è favorire l'accesso al credito delle aziende agricole, attraverso l'abbattimento degli spread e la riduzione del patrimonio di vigilanza delle banche richiesto da Basilea 2. Si distingue quattro tipologie di garanzia diretta ISMEA: fideiussione, cogaranzia, controgaranzia, garanzia di portafoglio. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, per le garanzie dirette è dovuta a ISMEA una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.